

## **CORSO CORTE COSTITUZIONALE**

### **“IL DIRITTO TRIBUTARIO NELLA DIMENSIONE EUROPEA”**

*Mercoledì 13 – Giovedì 14 giugno 2018  
Corte Costituzionale – Palazzo della Consulta  
Piazza del Quirinale n. 41  
Roma*

**Gli adempimenti amministrativi e trasmissione dell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.<sup>1</sup>**

**Marina Maiella**

**SOMMARIO:** 1. - Premessa; 2. - Adempimenti conseguenti all’emanazione dell’ordinanza di rimessione; 3. - Il controllo della cancelleria della Corte sulla completezza degli adempimenti; 4. - Gli adempimenti nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato; 5. - Conclusioni.

#### **Premessa**

Gli adempimenti immediatamente successivi all’emanazione dell’ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale sono di competenza dell’ufficio del giudice *a quo* e hanno carattere formale. Essi sono tuttavia essenziali per la regolare instaurazione del giudizio di costituzionalità, attenendo alla tutela del diritto di difesa dinanzi alla Corte costituzionale e alla integrità del contraddittorio che ne costituisce il presupposto necessario.

La regolarità e la puntualità di tali adempimenti, di competenza della cancelleria del giudice rimettente, ove risultino non adeguatamente tempestivi,

---

<sup>1</sup> Il presente scritto costituisce un mero completamento e aggiornamento della relazione svolta sul medesimo argomento lo scorso anno in occasione del corso “Il diritto tributario nella dimensione europea” (Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 18-19 maggio 2017).

incidono sulla ragionevole durata del giudizio *a quo* che, nel frattempo, rimane sospeso nonché sul tempo di fissazione della questione dinanzi alla Corte, e quindi sulla complessiva durata del giudizio di costituzionalità che potrebbe, pertanto, dilatarsi, anche per periodi molto lunghi.

### **Adempimenti conseguenti all'emanazione dell'ordinanza di rimessione**

La normativa di riferimento per individuare gli adempimenti a cui è tenuto l'ufficio del giudice *a quo*, una volta emanata l'ordinanza di rimessione, è contenuta nell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e nell'articolo 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte nel testo approvato il 7 ottobre 2008.<sup>2</sup>

Come è noto, l'articolo 23, secondo comma, della legge n. 87 prevede che l'autorità giurisdizionale, emessa l'ordinanza, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte e sospende il giudizio in corso.

Prima di tale trasmissione devono essere curati, però, alcuni importanti adempimenti e cioè quelli indicati nel quarto comma dell'articolo 23, il quale prevede che il giudice ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa e al pubblico ministero, quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, se si tratta di legge statale o al Presidente della Giunta regionale, se si tratta di legge regionale.

L'ordinanza deve essere comunicata, inoltre, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato.

A norma dell'articolo 1 delle norme integrative, l'ordinanza deve essere trasmessa alla Corte insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'articolo 23 della legge n. 87.

Dalle norme appena ricordate si evince, quindi, che l'ordinanza di rimessione e gli atti di causa possono essere trasmessi alla Corte soltanto dopo

---

<sup>2</sup> Il testo originario delle norme integrative è stato approvato il 16 marzo 1956.

che la cancelleria del giudice rimettente abbia provveduto a notificare e comunicare l'ordinanza a tutti i soggetti indicati nell'articolo 23 della legge n. 87. Le prove delle notificazioni e comunicazioni effettuate devono essere trasmesse insieme all'ordinanza di rimessione e agli atti di causa.

Il mancato rispetto della procedura indicata preclude l'ulteriore corso del giudizio costituzionale.

La prescrizione concernente le notificazioni alle parti, come ha precisato la Corte (sentenza n. 258 del 2012, ordinanze n. 377 del 2006, n. 13 del 2006, n. 104 del 1999, n. 202 del 1983), è volta ad assicurare ad esse la conoscenza del giudizio costituzionale e conseguentemente la possibilità di parteciparvi e trova fondamento nell'articolo 24 della Costituzione che ne garantisce il diritto di difesa anche nel giudizio di costituzionalità, ovviamente inteso come possibilità di intervento, non certo come obbligo, ben potendo le parti interessate decidere di non costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte.

Si pone a questo punto il problema dell'identificazione dei soggetti ai quali deve essere notificata l'ordinanza di rimessione.

Il riferimento nel quarto comma dell'articolo 23 della legge n. 87 del 1953 alle parti in causa *tout court* comporta che non possa distinguersi tra parti costituite o non costituite nel processo principale<sup>3</sup>. Sono "parti in causa", a ciascuno delle quali deve essere effettuata la notificazione dell'ordinanza, quindi ha precisato la Corte, tutti i soggetti tra i quali è in corso il giudizio principale.

La Corte, nelle pronunce relative ai giudizi incidentali nei quali ha riscontrato direttamente la mancata notificazione dell'ordinanza a tutte le "parti in causa"<sup>4</sup>, ha affermato che la norma contenuta nell'articolo 23 costituisce norma speciale del processo costituzionale incidentale, dettata in riferimento a qualsiasi tipo di processo nel quale la questione può essere sollevata e collega l'onere di notificazione alla sola circostanza che, in relazione al tipo di processo di cui trattasi, un soggetto se ne possa considerare parte (tra le molte, ordinanza n. 13 del 2006).

---

<sup>3</sup> La nozione di parte nel giudizio incidentale di costituzionalità è illustrata ampiamente da Giovanni Amoroso e Giampaolo Parodi, *Il giudizio costituzionale*, Milano, 2015, pp. 195-203.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo 2 delle norme integrative l'accertamento della regolarità dell'ordinanza e delle notificazioni effettuate spetta al Presidente della Corte il quale si basa sulle verifiche effettuate al riguardo dal cancelliere della Corte.

In un primo tempo, in caso di incompletezza delle notifiche, la Corte si era orientata per la manifesta inammissibilità della questione per violazione di un adempimento essenziale, tale da integrare la violazione del contraddittorio e la lesione del diritto di difesa della parte pretermessa (ordinanze n. 13 del 2006, n. 377 del 2006, n. 395 del 1997, n. 372 del 1995, n. 202 del 1983, n. 104 del 1999).

Più recentemente, però, ha cambiato orientamento e con ordinanza n. 47 del 2012<sup>5</sup>, riscontrato un difetto di notificazione dell'ordinanza di rimessione al litisconsorte necessario, ha ordinato la restituzione degli atti al rimettente affinché provvedesse all'integrazione del contraddittorio<sup>6</sup>. Nella pronuncia la Corte sottolinea che l'articolo 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, almeno per quanto attiene alle "parti in causa", è diretto a salvaguardare l'integrità del contraddittorio nel giudizio davanti a sé, prevedendo un caso speciale di litisconsorzio necessario (di tipo processuale). Tale disposizione pertanto, osserva la Corte, deve essere preferibilmente interpretata in armonia con le disposizioni del processo civile, tributario e amministrativo, in base alle quali la mancata instaurazione del giudizio nei confronti di un litisconsorte necessario comporta non l'inammissibilità dell'atto introduttivo, ma solo la necessità che il giudice ordini l'integrazione del contraddittorio.

Quanto alla indispensabilità della notificazione dell'ordinanza di rimessione alla parte contumace, la Corte ha costantemente affermato che la parte non costituita ha un interesse diretto e differenziato alla decisione di costituzionalità. Si consideri la posizione di una parte convenuta che preferisca rimanere contumace in considerazione della ipotizzata manifesta infondatezza della

---

<sup>5</sup> La Corte, peraltro, richiama la ordinanza n. 81 del 1964 nella quale aveva già affermato che, una volta rilevata la mancata notificazione dell'ordinanza di rimessione ad una delle parti in causa, va disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché venga eseguita la notificazione alla parte pretermessa.

<sup>6</sup> La questione sottoposta all'esame della Corte concerneva la disciplina del perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento ed era stata sollevata dal giudice del lavoro presso il Tribunale di Padova nel corso di un giudizio di opposizione contro il ruolo sotteso ad una cartella di pagamento relativa a debiti previdenziali promosso da una società cooperativa a responsabilità limitata nei confronti dell'INPS e della s.p.a. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS. La Corte, rilevando che il ricorso in opposizione era diretto non solo all'INPS ed alla s.p.a. Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, ma anche alla s.p.a. Equitalia Polis, quale concessionario del servizio riscossioni per la Provincia di Venezia, alla quale il ricorso risultava ritualmente notificato dall'ufficiale giudiziario, ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché provvedesse alla notificazione dell'ordinanza di rimessione alla s.p.a. Equitalia Polis.

pretesa esercitata dall'attore sulla base di una puntuale norma di legge da cui emergerebbe la sua inconsistenza. Se il giudice solleva questione proprio su quella norma è evidente che "il contumace" ha un interesse specifico a costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte, anche se era rimasto invece "contumace" nel giudizio principale<sup>7</sup>. E' quello che si è verificato a seguito della ordinanza n. 47 del 2012 in cui la parte contumace nel giudizio *a quo* ha invece ritenuto opportuno costituirsi innanzi alla Corte, come si evince dalla successiva sentenza n. 258 del 2012.

Effettuate le notificazioni e le comunicazioni prescritte, la cancelleria del giudice *a quo* deve trasmettere l'ordinanza e il fascicolo processuale alla cancelleria della Corte costituzionale, con le prove delle avvenute notificazioni e comunicazioni.

La trasmissione deve essere immediata, prescrive l'articolo 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953.

I tempi medi dalla trasmissione rituale dell'ordinanza di rimessione, con la prova delle notificazioni e comunicazioni prescritte, all'arrivo presso la cancelleria della Corte costituzionale sono normalmente inferiori all'anno.

Tuttavia non sono rarissimi i casi in cui risulta che la trasmissione rituale avvenga invece con notevole ritardo. E non si tratta di casi risalenti.

Qualche esempio relativo alle pronunce della Corte degli ultimi anni.

Con ordinanze n. 12 e n. 21 del 2015 sono state decise questioni sollevate con ordinanze emesse nel 2004 ma trasmesse ritualmente nel 2014. Con riguardo alle pronunce dell'anno 2015 si registrano anche i 5 anni per la ordinanza che solleva questione decisa con ordinanza n. 122, emessa nel 2009 e trasmessa ritualmente alla Corte nel 2014 e i 4 anni dalla trasmissione alla registrazione nel registro generale ordinanze per le questioni decise con ordinanze n. 52 e n. 148.

Nel caso delle questioni decise con ordinanze n. 55 e n. 81 del 2016 sono trascorsi 7 anni dall'emissione delle ordinanze all'arrivo rituale in Corte. Con sentenza n. 97 del 2016 è stata decisa una questione sollevata con ordinanza emessa nel 2008 e pervenuta nel 2015. Con riguardo alle pronunce della Corte depositate nell'anno 2017, si registrano i 4 anni trascorsi dalla emissione

---

<sup>7</sup> Tale osservazione è tratta da Giovanni Amoroso e Giampaolo Parodi, *Il giudizio costituzionale*, op. cit. p.201.

dell'ordinanza alla trasmissione rituale alla Corte per la questione decisa con ordinanza n. 34, nonché i 2 anni di ritardo per le ordinanze n. 38, n. 48, n. 168 e per le sentenze n. 86 e n. 255. Nell'anno in corso, infine, si registrano i 3 anni di ritardo dall'emissione dell'ordinanza alla trasmissione rituale per la questione decisa con ordinanza n. 25 e i 2 anni per quelle decise con sentenze n. 58 e n. 90.

Negli anni passati ci sono stati casi di ritardo della trasmissione rituale dell'ordinanza ancora più vistosi: 20 anni per le questioni decise con le ordinanze n. 402 del 2005 e n. 202 del 2001, 12 anni per la ordinanza n. 196 del 1997, 11 anni per la questione oggetto dell'ordinanza n. 59 del 2008<sup>8</sup>.

Tali ritardi sono collegati alle mancanze negli adempimenti prescritti successivi all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, riscontrate a seguito del controllo operato in Corte.

### **Il controllo della cancelleria della Corte sulla completezza degli adempimenti**

La normativa di riferimento è contenuta nelle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, mentre la legge n. 87 non contiene prescrizioni specifiche al riguardo, prevedendo l'articolo 25 unicamente che il Presidente, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza, ne dispone la pubblicazione.

L'articolo 2 delle norme integrative, invece, rubricato “*pubblicazione e registrazione dell'ordinanza*”, prevede più specificamente al comma 1, che il Presidente, accertata, sulla base delle verifiche effettuate dal cancelliere ai sensi del regolamento di cancelleria, la regolarità dell'ordinanza e delle notificazioni dispone che l'ordinanza stessa sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale e quando occorra nel Bollettino ufficiale delle Regioni. La medesima previsione è contenuta al comma 2, con riguardo al controllo sulle prescritte comunicazioni ai Presidenti delle due Camere.

---

<sup>8</sup> Per un commento sui tempi della trasmissione rituale delle ordinanze di rimessione cfr Roberto Romboli, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale*, a cura di Id.: edizione 1996-1998, Torino 1999, pp. 106-109; edizione 1999-2001, Torino 2002, p. 78; edizione 2002-2004, Torino 2005, p. 88; edizione 2005-2007, Torino 2008, pp. 91-92; edizione 2008-2011, Torino 2011, p. 89; edizione 2011-2013, Torino 2014, pp. 25-26; edizione 2014-2016, Torino 2017, pp. 107-108.

L'articolo 2 delle norme integrative richiama il regolamento di cancelleria della Corte che, all'articolo 8, affida al cancelliere il compito di ricevere gli atti introduttivi dei giudizi e di riferire al Presidente sulla regolarità formale degli atti introduttivi e delle relative notificazioni.

Ciò a seguito delle modifiche alle norme integrative del 2008, in quanto il testo dell'articolo 2, comma 1, precedente alle modifiche, non faceva cenno alle verifiche del cancelliere, prevedendo direttamente che il Presidente, accertata la regolarità dell'ordinanza e delle notificazioni, disponesse la pubblicazione dell'ordinanza<sup>9</sup>.

La nuova formulazione della norma consente il superamento di quel dibattito dottrinale sulla natura dell'accertamento svolto dal Presidente. Tale accertamento, secondo l'avviso di parte della dottrina,<sup>10</sup> era stato inquadrato come esercizio di un'attività giurisdizionale del solo Presidente. La tesi prevalente,<sup>11</sup> già prima delle modifiche, era comunque nel senso di configurare quest'attività quale espressione del potere organizzatorio spettante al Presidente.

Il fascicolo trasmesso dalla cancelleria del giudice *a quo* viene protocollato e registrato in un registro preliminare, informatizzato dal 2005. Nel registro preliminare vengono annotati: l'autorità giurisdizionale, la data di emissione e quella del deposito dell'ordinanza presso la cancelleria del giudice *a quo*, le norme censurate e i parametri evocati. A tale attività segue il controllo della regolarità delle notificazioni a tutte le parti in causa nonché delle comunicazioni prescritte. Il cancelliere accerta che risultino le prove delle notificazioni dell'ordinanza di rimessione nel suo testo integrale a tutte le parti.

In caso di esito positivo della verifica, l'ordinanza viene iscritta nel registro generale ordinanze e all'atto viene attribuito un numero in ordine cronologico.

Nel caso in cui, a seguito del controllo si sia riscontrato un difetto degli adempimenti prescritti, il cancelliere della Corte restituisce il fascicolo alla

---

<sup>9</sup> Il testo delle Norme integrative adottate dalla Corte costituzionale il 7 ottobre 2008, che sostituisce il testo delle Norme integrative originarie del 16 marzo 1956, è commentato da Elisabetta Lamarque, *Le nuove norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*, Diritto e società, 2009, Padova, pp.113-145.

<sup>10</sup> A. Pajno, *L'ordinanza di rimessione, Intervento*, in *Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione*, a cura di G. Famiglietti, E. Malfatti, P.P. Sabatelli, Torino, 2002, pp.370-371.

<sup>11</sup> V. Onida, *L'ordinanza di rimessione, Intervento*, in *Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione*, op. cit. pp. 373-374.

cancelleria del giudice rimettente, con una nota nella quale si invita alla regolarizzazione, specificando il difetto riscontrato.

La restituzione degli atti al giudice rimettente affinché provveda alla regolarizzazione non è disciplinata specificamente ma trova la sua fonte nell'articolo 2 delle norme integrative, così come ha affermato la Corte nella ordinanza n. 47 del 2012. Nella pronuncia la Corte, nell'ordinare la restituzione degli atti al rimettente affinché provvedesse a notificare l'ordinanza originaria al litisconsorte pretermesso, ha affermato che l'articolo 2, comma 1, delle norme integrative, nello stabilire che il Presidente della Corte, accertata, sulla base delle verifiche effettuate dal cancelliere, la regolarità dell'ordinanza e delle notificazioni dispone che l'ordinanza stessa sia pubblicata, gli attribuisce il potere-dovere di verificare la regolarità delle notificazioni dell'ordinanza di rimessione e, pertanto, implicitamente consente, in caso di rilevata mancata notificazione ad una delle "parti di causa", di non procedere alla pubblicazione ufficiale dell'ordinanza e di fare restituire il fascicolo d'ufficio al giudice rimettente affinché la sua cancelleria provveda alla notificazione ed alla successiva nuova trasmissione degli atti alla Corte.

I tempi medi di nuova trasmissione, effettuato l'adempimento mancante, vanno dai tre ai sei mesi.

Accade però talvolta che non si abbia più notizia del fascicolo restituito. In altri casi avviene che la restituzione si ripete più volte. In altri casi ancora avviene che la ritrasmissione si abbia a distanza di anni.

Dalla consultazione del registro preliminare tenuto dalla cancelleria della Corte i cui dati complessivi, relativi agli anni 2006-2018, sono riportati nell'Allegato A), risulta consistente il numero delle ordinanze e dei relativi fascicoli che negli anni di riferimento sono state restituiti al giudice rimettente a seguito del riscontro del mancato rispetto degli adempimenti prescritti.

I motivi prevalenti che hanno determinato le restituzioni degli atti ai giudici rimettenti concernono difetti di notificazione e mancanze delle prove delle notificazioni effettuate.

## **Gli adempimenti nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato**

Come è noto, oltre che nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale delle leggi, i giudici comuni possono adire la Corte promovendo conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Anche nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri rivestono notevole importanza gli adempimenti previsti dalla normativa, il mancato rispetto dei quali determina l'improcedibilità della fase di merito del giudizio.

La disciplina di riferimento è contenuta nell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953 e nell'articolo 24 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte. Il ricorso, per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, per il quale l'articolo 37 della legge n. 87 precisa quale contenuto debba avere, a norma dell'articolo 24 delle norme integrative deve essere sottoscritto e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale. Il cancelliere provvede a registrarlo in ordine cronologico nel registro conflitti tra poteri dell'anno in corso.

Come è noto, il giudizio costituzionale che si instaura davanti alla Corte a seguito della proposizione di un ricorso per conflitto di attribuzione ha carattere bifasico.

Nella prima fase del giudizio, la Corte, a norma dell'articolo 37, terzo e quarto comma, della legge n. 87 delibera, in camera di consiglio, senza contraddittorio, se il ricorso è ammissibile in quanto c'è materia di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla sua competenza, sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità del conflitto.

Non sono previsti termini di decadenza per la proposizione del ricorso. La Corte ha spiegato che la ragione giustificativa della mancanza di termini di decadenza va rinvenuta nel fine di favorire al massimo la composizione delle controversie politico-costituzionali.<sup>12</sup> Il ricorrente non è tenuto a notificare il ricorso alla controparte.

---

<sup>12</sup> Sentenza n. 58 del 2004 (epoca dei fatti 1996 - proposizione del ricorso 2003).

Il Presidente, una volta depositato il ricorso, fissa la camera di consiglio, anche immediatamente dopo il deposito, per la valutazione dell'ammissibilità, nominando un Giudice per la istruzione e la relazione. Il ricorso non viene pubblicato in Gazzetta ufficiale, lo sarà in seguito qualora venga dichiarato ammissibile.

In questa fase non si instaura il contraddittorio.

Il decreto del Presidente della Corte che convoca la camera di consiglio è comunicato al solo ricorrente.

Soltanto all'esito della dichiarazione di ammissibilità del conflitto, ai fini della instaurazione della fase di merito del giudizio sorgerà il contraddittorio. La Corte nell'ordinanza di ammissibilità individua, ai sensi dell'articolo 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1957, i contraddittori ai quali il ricorrente deve notificare il ricorso originario e l'ordinanza di ammissibilità<sup>13</sup>.

Nella pronuncia di ammissibilità, la Corte dispone innanzitutto che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione dell'ordinanza al ricorrente. Dispone, inoltre, che venga effettuata a cura del ricorrente la notificazione nei confronti dei contraddittori, dalla essa stessa specificati, nel termine ritenuto congruo che può variare, ma che normalmente risulta di sessanta giorni dalla comunicazione. Nella stessa ordinanza viene precisato anche il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'articolo 24, comma 3, delle norme integrative, decorrente dall'ultima notificazione, per il successivo deposito del ricorso e dell'ordinanza di ammissibilità, con la prova delle notifiche effettuate.

Il mancato rispetto da parte del ricorrente dei termini previsti per le notificazioni e il deposito degli atti notificati determina l'improcedibilità della fase di merito del giudizio per conflitto di attribuzione.

Se nella fase anteriore alla proposizione del conflitto non sono previsti termini di decadenza, sussiste invece l'esigenza costituzionale, ha affermato la Corte (tra le molte, sentenza n. 116 del 2003) che il giudizio, una volta

---

<sup>13</sup> Numerose sono le ordinanze di ammissibilità con le quali la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio rispetto ai contraddittori individuati dal ricorrente nel ricorso introduttivo (tra le molte, ordinanze n. 91 del 2016, n. 137 del 2015, n. 327 del 2011, n. 241 del 2011).

instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti configgenti, dovendo essere superata la situazione di conflittualità e di incertezza, che non si attaglia alle questioni di equilibrio tra i poteri dello Stato, le quali invece, poiché attengono alle garanzie di ripartizione costituzionale delle attribuzioni, postulano che siano ristabilite certezza e definitività di rapporti, al fine di assicurare il regolare esercizio delle funzioni costituzionali.

La Corte è costante nell'affermare che il termine per la notificazione del ricorso e della relativa ordinanza di ammissibilità, come il termine per il successivo deposito degli atti notificati nella cancelleria della Corte stessa, hanno carattere perentorio e devono essere osservati a pena di decadenza, perché da essi decorre l'intera catena degli ulteriori termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio, con la fase procedurale destinata a concludersi con la decisione definitiva sul merito (ordinanze n. 211 del 2015, n. 168 del 2015, n. 317 del 2011, n. 41 del 2010, n. 188 del 2009).

Sussiste un onere di diligenza a carico del notificante, afferma la Corte. Non esclude, pertanto, la tardività del deposito la circostanza che la relata della notificazione sia stata restituita al ricorrente quando il termine per il deposito degli atti notificati era già decorso (ordinanze n. 23 del 2012, n. 317 del 2011, n. 188 del 2009). L'ufficiale giudiziario, ha affermato la Corte, pur se è tenuto ad eseguire la notificazione senza indugio e comunque entro il termine prefissato dall'autorità per gli atti da essa richiesti non ha l'obbligo di restituire gli atti al richiedente nel domicilio o nella sede di questo (sentenza n. 247 del 2004, ordinanza n. 317 del 2011) e quindi è il notificante che deve diligentemente attivarsi, facendo in modo, per quanto egli può controllare, che il procedimento di notificazione si concluda, con il ritorno degli atti notificati nella sua disponibilità, nel tempo utile per il rituale proseguimento del processo (sentenza n. 247 del 2004, ordinanza n. 278 del 2004).

La notificazione deve essere effettuata ritualmente per il tramite dell'ufficiale giudiziario. La spedizione con raccomandata eseguita senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario dalla cancelleria del ricorrente, ha affermato la Corte, non rispetta le formalità proprie degli atti giudiziari in materia civile. Tali formalità, afferma la Corte nella sentenza n. 144 del 2015, in virtù del richiamo operato dall'articolo 22 della legge n. 87 del 1953 al

regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, oggi disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, devono osservarsi nel procedimento davanti a questa Corte, secondo il disposto dell'articolo 39, comma 2, del codice richiamato. Peraltro l'irritualità della prima notifica comporta un mero vizio sanabile ad opera di una successiva notificazione effettuata ritualmente nel termine, si afferma nella medesima pronuncia.

Un caso di notifica irrituale risulta anche dalla recente ordinanza n. 101 del 2017, relativa ad un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dall'Autorità giudiziaria nei confronti del Senato della Repubblica.

La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto con ordinanza n. 139 del 2016. A seguito dell'ordinanza di ammissibilità, il Tribunale ricorrente ha notificato il ricorso e l'ordinanza al Senato, depositando successivamente gli atti con la prova dell'avvenuta notificazione.

Il Senato, costituitosi per la fase di merito, ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile, rilevando che sia il ricorso che l'ordinanza di ammissibilità gli erano stati notificati a mezzo della polizia giudiziaria e, dunque, tramite un soggetto che sarebbe totalmente privo del potere di procedere alle notificazioni degli atti in materia civile, le cui forme si applicano nei procedimenti dinanzi la Corte costituzionale.

La Corte nell'accogliere l'eccezione ha confermato che la notificazione a mezzo della polizia giudiziaria esula dalle previsioni della normativa applicabile, precisando inoltre che il Tribunale ricorrente non avrebbe potuto avvalersi di tale forma di notifica neppure in quanto giudice penale, considerato che nel giudizio per conflitto di attribuzione il potere giudiziario agisce come parte del processo costituzionale, e quindi in posizione di parità con gli altri poteri dello Stato configgenti. La Corte, peraltro, tenuto conto anche della natura del giudizio per conflitto di attribuzione e degli interessi che in esso vengono fatti valere, ha ritenuto che la notificazione in questione fosse nulla e non già inesistente, in quanto attuata con modalità non totalmente avulse dal modello legale contemplato dall'ordinamento, con conseguente sanabilità del vizio. La Corte ha quindi deciso che, al fine di una corretta instaurazione del

contraddittorio, fosse opportuno disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso e della ordinanza di ammissibilità del conflitto a fronte della peculiarità e novità della questione processuale in esame che hanno fatto sì che la costituzione in giudizio del Senato fosse stata effettuata al solo fine di eccepire l'asserita inesistenza della notificazione, senza affrontare il merito del conflitto.

## **Conclusioni**

Come abbiamo visto, la completezza e la tempestività negli adempimenti descritti incide sulla durata del giudizio dinanzi alla Corte, ne preclude in taluni casi l'ulteriore corso e compromette la ragionevole durata del giudizio principale che nel frattempo rimane sospeso.

In conclusione una considerazione sulle modalità di trasmissione degli atti.

La realizzazione del processo costituzionale telematico è prossima. Come risulta anche dalla relazione del Presidente Paolo Grossi sulla giurisprudenza costituzionale del 2017, la Corte ha di recente approvato un nuovo testo delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, non ancora entrato in vigore in attesa dell'emanazione di relative nuove regole tecniche. L'invio in modalità telematiche delle pronunce della Corte agli organi istituzionali è peraltro già attivo.

Il Segretario generale Carlo Visconti ha sottoscritto accordi di cooperazione con la Conferenza dei Presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali e delle Province autonome, oltre che con il Consiglio nazionale forense.

Si può ragionevolmente pensare che tali innovazioni, una volta entrate a regime, incideranno positivamente sui tempi di trasmissione degli atti introduttivi.

## REGISTRO PRELIMINARE ORDINANZE DI RIMESSIONE

Motivi delle restituzioni	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totale complessivo
Difetto di comunicazione	33	1	12	12	10	3	3	2	1	1	4		1	1	84
Difetto di comunicazione e notificazione e copia dattiloscritta dell'ordinanza		1						1							2
Difetto di comunicazione e notificazione e mancanza del fascicolo originale			1	3	1	1		1					2		9
Difetto di comunicazione e/o notificazione	80	146	37	24	20	30	28	3	1	1	4	4	10	5	393
Difetto di notificazione	25	19	91	82	56	43	26	62	59	66	51	41	44	9	674
Mancanza del fascicolo in originale	3	1				1	2	1	2	1	4	4	4	5	28
Mancanza del fascicolo in originale e mancanza di tutte le prove	1	14	7	8	7	4	12	2	3	1	8	6			73
Mancanza dell'avviso di ricevimento raccomandata	10	40	18	22	15	9	14	14	5	4	4	3	1		159
Mancanza di copia dattiloscritta dell'ordinanza	5	13	8	3	2	3	1	1	1	1	3	1	1		43
Mancanza di notifica al P.C.M. (sede istituzionale)	3	2									1				6
Mancanza di notifica testo integrale ord. parte contumace	5	4	1	8	1		4	8	3	8	2	7	2	2	55
Mancanza di tutte le prove	36	41	47	34	22	17	23	26	20	23	14	9	7	6	325
Mancanza di tutte le prove (ivi compresa la notifica alle parti contumaci)				1	1	2					1	2	2	1	10
Mancanza di tutte le prove e copia dattiloscritta dell'ordinanza	1	3	1												5
Mancanza di tutte le prove+intero fascicolo		1	1												2
<b>Totale</b>	<b>203</b>	<b>286</b>	<b>226</b>	<b>195</b>	<b>135</b>	<b>112</b>	<b>115</b>	<b>119</b>	<b>95</b>	<b>106</b>	<b>96</b>	<b>79</b>	<b>72</b>	<b>29</b>	<b>1868</b>

Tabella aggiornata all'11 giugno 2018